SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2004.

Criteri integrativi per la determinazione delle tariffe dell'elettricità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2004.

Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dell'Ente per le Ville vesuviane . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 6 febbraio 2004.

Individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico ed economico, il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato . . . . Pag. 6

DECRETO 12 febbraio 2004.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, per i mutui contratti nel 2003 . . . . Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 febbraio 2004.

Trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.a.», in Roma, di beni immobili di proprietà dello Stato . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 marzo 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova . . . . Pag. 17

DECRETO 1º aprile 2004.

Scioglimento di diciotto società cooperative . . . . . Pag. 18

DECRETO 1º aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Helder Camara», in Carrara . . . . Pag. 19

DECRETO 2 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Bolognino a r.l.», in Tagliacozzo . . . . Pag. 19

DECRETO 2º aprile 2004.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 20

DECRETO 6 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per i ricorsi degli artigiani, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, in seno al comitato provinciale I.N.P.S di Reggio Calabria . . . . Pag. 20

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.S.A.F. - Consorzio studi ed assitenza fitosanitaria a r.l.», in Ferrara. Pag. 21

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Serravallese a r.l.», in Berra . . . . Pag. 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 febbraio 2004.

Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale . . . . Pag. 22

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo delle Manifestazioni nazionali Alfieriane, nel bicentenario della morte di Vittorio Alfieri, nel valore di € 0,41 . . . . Pag. 23

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Duccio di Buoninsegna, in occasione della mostra a Siena, nel valore di € 0,41. Pag. 24

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 1,40 . . . . Pag. 25

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 27

DECRETO 16 febbraio 2004.

Rettifica al decreto interministeriale 23 maggio 2000, recante determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno . . . . Pag. 28

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2003 . . . . Pag. 29

DELIBERAZIONE 2 aprile 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel secondo semestre 2003 . . . . Pag. 30

Ministero delle attività produttive

DECRETO 9 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa dei Servizi collettivi per la Riforma Fondiaria di Casaleni a r.l.», in Palazzo San Gervasio . . . . Pag. 30

DECRETO 29 marzo 2004.

Riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di prodotti esplodenti . . . . Pag. 31

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Iniziativa Otrantina», in Otranto . . . . Pag. 32

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca della gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Circolo Belvedere», in Somma Lombardo . . . . Pag. 32

DECRETO 29 marzo 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tagliacozzo 89», in Tagliacozzo . . . . Pag. 33

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Albauno s.c.r.l.», in Pisticci . . . . Pag. 33

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Falco a responsabilità limitata», in Sassari. . Pag. 34

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Helianthos - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cagliari . . . . Pag. 34

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «SAF S.r.l.» ai sensi dei decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39. Pag. 35

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «G.F.A. S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39. . . . . Pag. 35

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Taurolat S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39. . . . . Pag. 36

DECRETO 8 aprile 2004.

Nomina del commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria della «Arquati Gmbh», «Arquati S.p.a.», in liquidazione, «Arquati Cornici S.p.a.» e «Arquati Industrie S.r.l.», in liquidazione. . . . . Pag. 37

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 31 marzo 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 5 novembre 2003 relativo a «Sospensione degli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003, limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.». . . Pag. 37

DECRETO 6 aprile 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta». Pag. 38

DECRETO 7 aprile 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta». . . . . Pag. 39

DECRETO 7 aprile 2004.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva nel registro nazionale . . . . Pag. 39

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 gennaio 2004.

Riconoscimento in favore del cittadino comunitario prof.re Paolo Sartori di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. . . . . Pag. 40

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Elena D'Agostini di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. . . . . Pag. 41

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Catholic University of America, in Roma, ai fini della esenzione fiscale. . . . . Pag. 42

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Duquesne University of the Holy Spirit, in Roma, ai fini della esenzione fiscale. . . . . Pag. 43

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Ohio State University, in Roma, ai fini della esenzione fiscale . . . . Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 97/03) . . . . Pag. 44

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e AL COOP allevatori avicoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 102/2003). . . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 115/2003) . . . . Pag. 48

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Cagliari. Pag. 50

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici servizi riscossione tributi di Pontecorvo, Cassino e Frosinone . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Imola . . . . Pag. 51

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno . . . . Pag. 51

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 marzo 2004, n. **1/04.**

Rideterminazione delle dotazioni organiche . . . . . Pag. 52

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 14 aprile 2004, n. **2004/4632/COALTT.**

Nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 39, comma 13-*quinquies*, legge 24 novembre 2003, n. 326 . . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Presentazione lettere credenziali degli ambasciatori del Belize, della Repubblica Argentina, della Repubblica di Moldova, della Repubblica di Guinea, del Regno di Tonga e della Repubblica del Togo. Pag. 56

Ministero della giustizia:

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato . . . . . Pag. 56

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato. . . . . Pag. 56

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 16 aprile 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 57

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn» . . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atus». Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauxolo». Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscomucil». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Secretil». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muciclar». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan» . . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amobronc» . . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol RKG» . . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambrotus». . . . . Pag. 62

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Master Fiduciaria S.r.l., in Milano . . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 Semplificato e modello 770/2004 Ordinario, relativi all'anno 2003.

04A03829

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2004.

Criteri integrativi per la determinazione delle tariffe dell'eletricità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, e in particolare l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, stabilisce criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 3, commi 2 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, relativo alle modalità di imputazione degli oneri derivati da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996, recante prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

Considerato che nella prospettiva di liberazione del mercato energetico nazionale i clienti finali che sono localizzati in territori insulari caratterizzati da assenza di collegamenti o da collegamenti insufficienti con le reti nazionali dell'energia e del gas possono non trarre vantaggio dai benefici del nuovo mercato concorrenziale ed essere pertanto penalizzati per quanto concerne i prezzi dell'energia elettrica;

Considerato che la situazione di cui sopra ha incidenza soprattutto sulle imprese caratterizzate da produzioni ad alta intensità energetica che debbono confrontarsi sui mercati internazionali e che tali imprese possono essere definite come le imprese attive nella produzione e lavorazione di alluminio, piombo, zinco e argento, con consumi superiori allo 0,1 GWh per anno;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un criterio integrativo per la determinazione delle tariffe dell'elettricità da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definendo norme transitorie fino al superamento delle citate condizioni di assenza o carenza di collegamenti e comunque applicabili non oltre il 1° luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione dei criteri di cui alla lettera *c)*, art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad estendere il trattamento di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 alle forniture di energia destinate alla produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas.

2. Il trattamento tariffario previsto al comma 1 è transitorio, termina con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il 30 giugno 2007.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 322

04A04049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2004.

Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dell'Ente per le Ville vesuviane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 luglio 1971, n. 578, recante «Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e in particolare l'art. 17, comma 1, con il quale sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2004, i termini, in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 419 del 1999;

Vista la delibera 26 novembre 2002, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente Ville Vesuviane ha espresso, in relazione al decreto legislativo n. 419/1999, parere favorevole all'adozione della misura di razionalizzazione della privatizzazione;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, è privatizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. La privatizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane è attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Roma, 23 marzo 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

04A04100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 febbraio 2004.

Individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico ed economico, il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione della classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, che prevede che con il sopracitato decreto interministeriale siano indicate le lauree specialistiche per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, individuare secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, con cui è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, concernente «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie specialistiche»:

Decreta:

Art. 1.

Classi delle lauree specialistiche per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato

1. Il possesso del titolo di studio di laurea specialistica, appartenente ad una delle classi sottoindicate previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo sugli altri titoli di studio:

a) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);

b) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

c) classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S);

d) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);

e) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);

f) classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S).

Art. 2.

Classi delle lauree specialistiche per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato

1. Il possesso di una laurea specialistica, appartenente ad una delle classi previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, e delle abilitazioni professionali tra quelle indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto, costituisce requisito per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo sugli altri titoli di studio.

Art. 3.

Verifiche

1. Almeno ogni tre anni dalla data di emanazione del presente decreto, l'amministrazione dell'interno verifica la congruità dei titoli di studio universitari individuati a norma degli articoli precedenti, alla luce anche delle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario.

2. Le verifiche necessarie sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2004
Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 3, foglio n. 36

TABELLA *A*
(richiamata all'art. 2)

LAUREE SPECIALISTICHE PREVISTE PER L'ACCESSO, MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, AI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Ruolo dei direttori tecnici ingegneri.

Direttore tecnico ingegnere di polizia scientifica (settore polizia scientifica):

classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica (32/S);

classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S).

Direttore tecnico ingegnere delle telecomunicazioni (settore telematica):

classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S).

Direttore tecnico ingegnere edile (settore accasermamento):

classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile (4/S).

Direttore tecnico ingegnere meccanico (settore motorizzazione):

classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica (36/S).

Ruolo dei direttori tecnici fisici.

Direttore tecnico fisico (settore polizia scientifica):

classe delle lauree specialistiche in fisica (20/S);

classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica (32/S);

classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S).

Direttore tecnico analista di sistemi (settore telematica):

classe delle lauree specialistiche in informatica (23/S).

Direttore tecnico analista di procedure (settore telematica):

classe delle lauree specialistiche in informatica (23/S).

Direttore tecnico merceologo (settore equipaggiamento):

classe delle lauree specialistiche in scienze e ingegneria dei materiali (61/S).

Ruolo dei direttori tecnici chimici.

Direttore tecnico chimico (settore polizia scientifica):

classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S);

classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali (61/S);

classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale (81/S).

Ruolo dei direttori tecnici biologi.

Direttore tecnico biologo (settore polizia scientifica):

classe delle lauree specialistiche in biologia (6/S).

Ruolo dei direttori tecnici psicologi.

Direttore tecnico psicologo (settore arruolamento e psicologia):

classe delle lauree specialistiche in psicologia (58/S).

Abilitazioni professionali.

Possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione richiesto dalla legge.

04A03979

DECRETO 12 febbraio 2004.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, per i mutui contratti nel 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2003, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2003 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2004, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

p. *Il capo Dipartimento t.a.:* MALINCONICO

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2003

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE TIPO ENTE PROV. CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da __________ a __________ con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2003 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.			C		
TIPO	MS1		AP		
			CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2003 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE: C, AP, CM | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MS2

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2003
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

04A04047

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2004.

Trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.a.», in Roma, di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112 (nel seguito indicato come l'«art. 7»), concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. del 19 dicembre 2002, concernente direttive di massima per l'attività da svolgersi da parte della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 10 dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possano essere trasferiti diritti pieni e parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile, modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Visto il decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio n. 21562 del 16 giugno 2003, che individua alcuni beni appartenenti allo Stato (nel seguito indicato come il «decreto dell'Agenzia del demanio»), elencati nell'allegato 1 del presente decreto;

Considerati gli indirizzi strategici per l'operatività della Patrimonio dello Stato S.p.a. stabiliti dal Ministero dell'economia e finanze con nota n. 55296 del 9 giugno 2003;

Ritenuto necessario trasferire a Patrimonio dello Stato S.p.a. taluni beni immobili precedentemente utilizzati quali strutture carcerarie o istituti di pena, al fine di consentire alla stessa di procedere, nell'ambito di un più ampio progetto di ammodernamento delle strutture carcerarie dello Stato, alla valorizzazione degli immobili stessi, alla loro dismissione ed alla costruzione di nuovi edifici da adibire a strutture carcerarie o istituti di pena;

Visto il citato comma 10, dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dell'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto lo stesso comma 10, dell'art. 7, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Vista la nota in data 11 novembre 2003, prot. n. 9752, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'ordine del Ministro, ha espresso parere favorevole al trasferimento immobiliare di cui al presente decreto alle seguenti condizioni: relativamente ai beni immobili indicati alla lettera *A* dell'allegato 2 al presente decreto, senza alcuna riserva; relativamente ai beni immobili indicati alla lettera *B* dello stesso allegato 2, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle competenti Soprintendenze, ove presenti, nonché di quelle specificamente indicate nella stessa lettera *B*; relativamente ai complessi immobiliari indicati alla lettera *C* del medesimo allegato 2, ai soli fini di valorizzazione e per le motivazioni specificate nella stessa lettera *C*;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 7, i beni immobili (nel seguito indicati come i «beni») individuati dal decreto dell'Agenzia del demanio ed elencati nell'allegato 1 al presente decreto sono trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.a., con sede legale in Roma, via del Quirinale n. 30, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07258901003, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, unitamente ai relativi accessori e pertinenze, ancorché gli stessi non siano espressamente individuati nell'allegato 1 al presente decreto, nonché con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Patrimonio dello Stato S.p.a. è immessa nel possesso giuridico dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti ai sensi dell'art. 1.

3. Il trasferimento ha luogo nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 2.

Art. 3.

1. Il valore di trasferimento e di iscrizione in bilancio di Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 è stabilito in un importo pari alla valutazione effettuata dall'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Fino alla completa definizione di tale valore, ai beni trasferiti è attribuito un valore provvisorio corrispondente a quello riportato nelle scritture inventariali in possesso dell'Agenzia del demanio.

Art. 4.

1. Fino alla piena operatività della Patrimonio dello Stato S.p.a. relativamente alla gestione dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del presente decreto, detti beni continuano ad essere gestiti dall'Agenzia del demanio, cui Patrimonio dello Stato S.p.a. conferisce idonea procura.

2. A tal fine l'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore o sostituto, stipula con Patrimonio dello Stato S.p.a. un contratto di gestione a condizioni di mercato dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1.

Art. 5.

1. Patrimonio dello Stato S.p.a. nell'attività di valorizzazione, cessione e permuta dei beni trasferiti ai sensi del presente decreto opera in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica del Governo, e provvede a:

a) realizzare programmi di nuova edilizia penitenziaria con conseguente disimpegno per lo Stato da ogni onere finanziario;

b) reperire le provviste finanziarie occorrenti per il proprio funzionamento.

2. Patrimonio dello Stato S.p.a. elabora, per ogni tipologia di intervento, appositi piani operativi da sottoporre al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

1. Le somme rivenienti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla vendita dei beni trasferiti a Patrimonio dello Stato S.p.a. ai sensi del presente decreto sono accreditate sul conto acceso dalla società presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003.

2. Patrimonio dello Stato S.p.a. può utilizzare uno o più conti correnti diversi da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso primari istituti di credito, per le operazioni attinenti la propria gestione ordinaria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2004

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 327

ALLEGATO 1

ELENCO DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

	Località	Denominazione	Indirizzo	Catasto	Foglio	Particella	Sub
1	Casale Monferrato (AL)	Ex carceri giudiziarie	Via Leardi,15	F	36	1791-1792	
2	Novi Ligure (AL)	Ex carceri giudiziarie	Piazza XXVIII ottobre, 2	F	32	45-6	1
3	Mondovì (AL)	Carceri giudiziarie	Frazione Piazza – Via delle Scuole 46	F	37	563	1
4	Clusone (BG)	Ex casa circondariale "Olim Busca"	Via Bernardino Baldi 0	F	37	563	1
				F	37	563	2
				F	37	563	3
				F	37	577	1
				F	37	577	2
				T	9	565	
5	Ferrara	Casa circondariale (già carcere giudiziario)	Via Piangipane, 81	F	380	71-72-189	
6	Frosinone	Casa circondariale	Piazza Risorgimento	F	M.U	2289	
7	Avigliano (PZ))	Istituto di rieducazione minorenni	Calvario	F	81	50	1
				F	81	50	2
				F	81	50	3
				T	81	49	
				T	81	50	
				T	81	83	
				T	81	110	
				T	81	113	
				T	81	115	
				T	81	241	
				T	81	242	
				T	81	243	
8	Velletri (RM)	Carceri giudiziarie	Via Castello, 34	T	MU - 500	652	
9	Pinerolo (TO)	Carceri giudiziarie	Piazza Fontana, 2	F	52	206	3
				F	52	208	
10	Susa (TO)	Carcere Mandamentale	Via al Castello, 8	F	4	256	1
				F	4	256	2
11	Verona	Caserma Mastino della Scala	Via del Fante	F	A/18	116	1-2-3-4-5

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE NEL TRASFERIMENTO DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PRESENTE DECRETO

A. Sono trasferibili alla Patrimonio dello Stato S.p.a. senza alcuna riserva i seguenti immobili:

1. Mondovì (Alessandria) - Ex carceri giudiziarie - Frazione Piazza, via delle Scuole, 46 (n. 3 della tabella);

2. Frosinone - Casa circondariale - Piazza Risorgimento (n. 6 della tabella);

3. Avigliano (Potenza) - Istituto di rieducazione minorenni - Calvario (n. 7 della tabella), ad eccezione dell'immobile individuato in catasto alla particella n. 50 del foglio n. 81: v. *sub* n. 11;

4. Velletri (Roma) - Carceri giudiziarie - via Castello, 34 (n. 8 della tabella).

B. Sono trasferibili alla Patrimonio dello Stato S.p.a., nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle competenti Soprintendenze, ove presenti, i seguenti immobili, dichiarati di particolare interesse storico-artistico e pertanto sottoposti alle disposizioni di tutela:

5. Casale Monferrato (Alessandria) - Ex carceri giudiziarie - via Leardi, 15 (n. 1 della tabella);

6. Novi Ligure (Alessandria) - Ex carceri giudiziarie - Piazza XXVIII Ottobre, 2 (n. 2 della tabella);

7. Pinerolo (Torino) - Carceri giudiziarie - Piazza Fontana, 2 (n. 9 della tabella);

8. Clusone (Bergamo) - Ex casa circondariale «Olim Busca» - via Bernardino Baldi (n. 4 della tabella), con la prescrizione che dovranno essere esclusi gli adeguamenti funzionali che comportino sostanziali alterazioni dei profili dei prospetti e delle coperture. Consentita la destinazione d'uso a residenza e/o uffici;

9. Ferrara - Casa circondariale (già carcere giudiziario) - via Piangipane, 81 (n. 5 della tabella), con la prescrizione che dovranno essere conservati gli elementi caratterizzanti il complesso tutelato (i prospetti, l'impianto distributivo e l'assetto planivolumetrico). Dovranno essere escluse le destinazioni industriale, artigianale, commerciale;

10. Verona - Caserma Mastino della Scala - via Fante (n. 11 della tabella), con le prescrizioni seguenti:

dovrà essere conservato l'impianto architettonico e l'unitarietà del costruito e dei cortili;

eventuali interventi di manutenzione dovranno essere mirati alla salvaguardia degli elementi architettonici;

non saranno ammesse variazioni prospettiche e aperture sulle falde di copertura. Anche gli interni dovranno mantenere l'attuale assetto distributivo;

non sono considerati compatibili gli usi abitativi e commerciali e, più in generale, qualsiasi uso che non consenta di mantenere la destinazione pubblica dell'immobile e che comporti la frammentazione degli interni.

C. Sono trasferibili alla Patrimonio dello Stato S.p.a. i seguenti complessi immobiliari, di particolare interesse storico-artistico, ai soli fini di valorizzazione, per le motivazioni di seguito riportate:

11. Avigliano (Potenza) - Istituto di rieducazione minorenni - Calvario (n. 7 della tabella), limitatamente all'immobile individuato in catasto alla particella n. 50 del foglio n. 81.

Motivi: Il complesso monumentale in questione è da tempo oggetto di consistenti interventi di restauro a cura della competente soprintendenza per un importo complessivo di circa € 1.200.000, poiché destinato a sede del «Centro degli archivi contemporanei». Per tale destinazione culturale è stato inserito tra gli interventi finanziari finanziati dall'accordo di programma quadro tra il Ministero B.A.C. e la regione Basilicata.

A restauro avvenuto e con il consenso della regione, non sembrano sussistere ostacoli, in via di principio, al trasferimento dell'immobile alla Patrimonio dello Stato S.p.a., beninteso ai soli fini di valorizzazione indicati nel relativo accordo di programma;

12. Susa (Torino) - Carcere mandamentale - via al Castello, 8 (n. 10 della tabella).

Motivi: Il complesso riveste interesse soprattutto in relazione alla sua stretta contiguità al castello medioevale detto «della Marchesa Adelaide», di proprietà comunale. Poiché il castello, che ospita la sede del museo civico ed il contiguo carcere si trovano oggi in condizioni di degrado e richiedono interventi di conservazione e di adeguamento funzionale, l'Amministrazione ha elaborato un ampio programma di riqualificazione e valorizzazione del sito, i cui finanziamenti consentirebbero anche il restauro del carcere, destinato ad ospitare mostre, manifestazioni e strutture di accoglienza a servizio del museo civico.

Tenuto conto dell'interesse dell'ente locale al restauro e all'adeguamento funzionale del carcere, il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. potrebbe avvenire esclusivamente per finalità di valorizzazione dell'intero sito.

04A03978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro:

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza debba desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Padova e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri non emergono sostanziali variazioni rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Padova, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Padova - presidente;

Gattoli Pietro, rappresentante CISL - membro effettivo;

Nardo Roberto, rappresentante CISL - membro supplente;

Frison Maurizio, rappresentante UNINDUSTRIA - membro effettivo;

Sancio Stefano, rappresentante UNINDUSTRIA - membro supplente;

partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

D'Amico Angela, rappresentante I.N.P.S. - membro effettivo;

Ferrari Beniamino, rappresentante I.N.P.S. - membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reubblica italiana.

Venezia, 29 marzo 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A03640

DECRETO 1° aprile 2004.

Scioglimento di diciotto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del C.C. 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerati i decreti ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del C.C. senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) Soc. Coop. Casearia della Campania con sede in Castelvolturno, costituita per rogito Tafuri Carlo in data 9 febbraio 1998, registro società n. 39101/98, B.U.S.C. n. 4986/292909;

2) Soc. Coop. CO.OR. IM con sede in Maddaloni, costituita per rogito dott. Barletta Vincenzo in data 9 settembre 1986, registro società n. 6033/86, B.U.S.C. n. 3411/222588;

3) Soc. Coop. Persistere con sede in S. Cipriano D'Aversa, costituita per rogito dott. Coppola Achille in data 18 dicembre 1949, registro società n. 13, B.U.S.C. n. 514/34337;

4) Soc. Coop. Tecno con sede in Mondragone, costituita per rogito dott. Bernardo Schiano in data 21 aprile 1986, registro società n. 5720/86, B.U.S.C. n. 3349/220330;

5) Soc. Coop. TAB 93 con sede in S. Maria Capua Vetere, costituita per rogito avv. Orsi Raffaele in data 17 maggio 1993, registro società n. 14509/93, B.U.S.C. n. 4545/264437;

6) Soc. Coop. La Tricolore 81 con sede in Casal di Principe, costituita per rogito dott. Domenico Farinaro in data 19 gennaio 1981, registro società n. 792/81, B.U.S.C. n. 2421/181472;

7) Soc. Coop. Edilcan con sede in Casal di Principe, costituita per rogito dott. Giovanni Lupoli in data 16 marzo 1988, registro società n. 8149/88, B.U.S.C. n. 3727/233716;

8) Soc. Coop. La Giara con sede in Villa Literno, costituita per rogito dott. Lupoli Giovanni in data 26 gennaio 1982, registro società n. 1472/82, B.U.S.C. n. 2591/188937;

9) Soc. Coop. San Martino con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito in data 19 ottobre 1987, registro società n. 7466/87, B.U.S.C. n. 3630/230344;

10) Soc. Coop. Gioventù 86 con sede in Caserta, costituita per rogito dott. Di Caprio Vincenzo in data 19 marzo 1986, registro società n. 5509/86, B.U.S.C. n. 3318/219413;

11) Soc. Coop. Nuova Recale con sede in Recale, costituita per rogito dott. Di Caprio Vincenzo in data 15 aprile 1983, registro società n. 2594/83, B.U.S.C. n. 4231/253865;

12) Soc. Coop. Alleanza con sede in Casaluce, costituita per rogito Raffaele Orsi in data 21 febbraio 1989, registro società n. 21/02/1989, B.U.S.C. n. 3913/241003;

13) Soc. Coop. La Colonna con sede in Villa Briano, costituita per rogito dott. Pelosi Paolo Francesco in data 25 ottobre 1988, registro società n. 9032/89, B.U.S.C. n. 3845/238289;

14) Soc. Coop. Every Green Coop. Sociale con sede in Roccamonfina, costituita per rogito dott. Perrone Emanuele in data 30 marzo 2000, registro società n. 51815/2000, B.U.S.C. n. 5188;

15) Soc. Coop. La Bella Epoca con sede in Casal di Principe, costituita per rogito dott. Lupoli Giovanni in data 21 giugno 1984, registro società n. 3412/84, B.U.S.C n. 3044/205437;

16) Soc. Coop. Occupazione Giovanile con sede in Caserta, costituita per rogito dott. Vincenzo Di Caprio in data 17 ottobre 1985, registro società n. 4981/85, B.U.S.C. n. 3244/215136;

17) Soc. Coop. Oriental Cincillà con sede in Cellole, costituita per rogito dott. Di Caprio Vincenzo in data 12 luglio 1989, registro società n. 9793/89, B.U.S.C. n. 3977/243307;

18) Soc. Coop. Agria 2000 con sede in Casapesenna, costituita per rogito dott. Conte Gioacchino in data 16 ottobre 1987, registro società n. 7464/87, B.U.S.C. n. 3628/230342.

Caserta, 1º aprile 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A03955

DECRETO 1º aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Helder Camara», in Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato articolo *septiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale, con l'assegnazione degli alloggi;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'Ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa edilizia «Helder Camara», con sede nel comune di Carrara (Massa Carrara); costituitasi in data 5 aprile 1974, per rogito notaio Luigi Maneschi, n. 9390 di repertorio, registro società n. 2260/74, del tribunale di Massa, posizione B.U.S.C. n. 319/131618.

Carrara, 1º aprile 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A03982

DECRETO 2 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Bolognino a r.l.», in Tagliacozzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni

previste dal precitato ex art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Il Bolognino» a r.l., B.U.S.C. n. 1074, sede in Tagliacozzo, via S. Sebastiano, costituita in data 11 giugno 1977 per rogito del notaio Raimondo Rumor, I repertorio n. 8203 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 20 giugno 1977 ed iscritta al n. 1299 del registro società.

L'Aquila, 2 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A03956

DECRETO 2° aprile 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato ex art. 2544 come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004 e n. 43 del 21 febbraio 2004;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Aquilana» a r.l., B.U.S.C. n. 351, sede in l'Aquila, via Angioina, costituita in data 28/446 per rogito del notaio Giuseppe Gianfelice, repertorio n. 355, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 6 luglio 1946 ed iscritta al n. 355 del registro società;

società cooperativa «Beverly Hills» a r.l., B.U.S.C. n. 2220, sede in L'Aquila, viale C.R.I., costituita in data 10 settembre 1998 per rogito del notaio Laura Niro, repertorio n. 16150, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 30 settembre 1998, ed iscritta al n. 95871 del registro delle società.

L'Aquila, 2 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A03957

DECRETO 6 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per i ricorsi degli artigiani, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, in seno al comitato provinciale I.N.P.S di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che prevede la nomina da parte del Direttore della direzione provinciale del lavoro di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate, da inserire nelle speciali commissioni del comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la decisione dei ricorsi rispettivamente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto n. 04/03 del 23 gennaio 2003 con il quale è stata ricostituita, tra l'altro, la commissione speciale per i ricorsi degli artigiani;

Considerato che il sig. Missineo Sebastiano, nominato componente della predetta commissione in rappresentanza dell'associazione provinciale artigiani (CNA), con nota del 22 marzo 2004, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la nota del 1° aprile 2004, con la quale il Presidente dell'associazione provinciale artigiani di Reggio Calabria, designa il sig. Bagalà Pietro quale suo sostituto in seno alla succitata commissione;

Decreta:

Il sig. Bagalà Pietro, nato a Bagnara Calabra il 21 maggio 1934 ed ivi residente in via Nazionale s.s. 18 svincolo Bagnara, è nominato componente della commissione speciale per i ricorsi degli artigiani, in rappresentanza dei lavoratori autonomi artigiani, in sostituzione del sig. Missineo Sebastiano dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A03954

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.S.A.F. - Consorzio studi ed assitenza fitosanitaria a r.l.», in Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto del Capo provvisorio della Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2539, ora 2545-*duodecies* del codice civile che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative;

Visto l'art. 2544, ora 2545-*septiesdecies* del codice civile che disciplina lo scioglimento per atto d'autorità con e senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del cod. civ. il quale prevede la cancellazione dal registro imprese senza nomina di commissario liquidatore di quegli enti cooperativi che non hanno valori patrimoniali immobiliari e non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota della A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane prot. n. 2362 del 12 maggio 2003 con cui si comunicava la cancellazione della società cooperativa C.O.S.A.F. - Consorzio studi ed assistenza fitosanitaria a r.l. dal libro soci della associazione medesima;

Vista la nota compilata in data 30 gennaio 2004 dall'ispettore incaricato della verifica ordinaria con cui viene riconfermata l'assoluta inattività della cooperativa, una delle condizioni per addivenire ad uno scioglimento della cooperativa per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore;

Preso atto che il legale rappresentante della società sig. Frighi Giovanni risulta deceduto a Ferrara in data 11 aprile 1993;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa C.O.S.A.F. - Consorzio studi ed assistenza fitosanitaria a r.l. con sede in Ferrara è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuta alla Direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Preso atto che la cooperativa in questione, inattiva da molto tempo, non ha presentato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che l'ultimo bilancio depositato non presenta valori patrimoniali immobiliari;

Visto il già richiamato decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile, della società cooperativa C.O.S.A.F. - Consorzio studi ed assistenza fitosanitaria a r.l., con sede in in Ferrara, via Mascheraio n. 6, codice fiscale n. 00148670383, costituita in data 19 gennaio 1968 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Umberto Feletti.

Ferrara, 6 aprile 2004

Il dirigente: DE ROGATIS

04A03981

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Serravallese a r.l.», in Berra

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2539 ora 2545-*duodecies* del codice civile che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative;

Visto l'art. 2544 ora 2545-*septiesdecies* del codice civle che di disciplina lo scioglimento per atto d'autorità con e senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del codice civile il quale prevede la cancellazione dal registro imprese senza nomina di commissario liquidatore di quegli enti cooperativi che non hanno valori patrimoniali immobiliari e non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto il decreto 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale è stato demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di Commissario liquidatore;

Vista la nota della A.G.C.I. Associazione generale cooperative italiane prot. n. 2362 del 12 maggio 2003

con cui si comunicava la cancellazione della società cooperativa Edificatrice Serravallese a r.l. dal libro soci della associazione medesima;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria completata il 29 gennaio 2004 con cui l'ispettore incaricato ha ritenuto sussistere le condizioni per addivenire ad uno scioglimento della cooperativa per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore;

Preso atto che lo stesso legale rappresentante della cooperativa ha concordato con l'ipotesi formulata dall'ispettore verbalizzante;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento per atto d'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Visto che l'istruttoria per lo scioglimento della Società cooperativa Edificatrice Serravallese a r.l con sede in Berra fraz. Serravalle è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2004;

Preso atto che nei successivi trenta giorni non è pervenuto alla Direzione provinciale di Ferrara nessuna opposizione all'emanazione del predetto provvedimento;

Preso atto che la cooperativa in questione, inattiva da molto tempo, non ha presentato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che l'ultimo bilancio depositato non presenta valori patrimoniali immobiliari;

Visto il già richiamato decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento per atto d'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Edificatrice Serravallese a r.l.», con sede in Berra fraz. Serravalle, piazza Mazzini n. 13 - c.f. 00406900381, costituita in data 9 marzo 1978 con atto o rogito del notaio dott. Mario Coccioli.

Ferrara, 6 aprile 2004

Il dirigente: DE ROGATIS

04A03985

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2004.

Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio dei 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale;

Visto l'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del predetto regolamento n. 1177/2002 ed ha previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano stabilite le modalità di concessione del contributo di cui al regolamento medesimo;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990 come richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 564/93 convertito;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 maggio 2000 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, recante criteri di priorità per la concessione di contributi all'industria cantieristica;

Considerato che lo stanziamento disposto dall'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è limitato al solo anno 2004 e che, pertanto, le procedure di concessione ed erogazione del contributo devono essere strutturate in modo da consentire l'utilizzo delle relative risorse, prevedendo quindi la corresponsione del beneficio in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea fidejussione, e la mera verifica, a lavori ultimati, dell'importo del contributo corrisposto ai fini dell'eventuale concessione del saldo del contributo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed in particolare l'art. 3;

Considerato che i benefici di cui all'art. 4, comma 153, della legge n. 350/2003, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;

Considerato che, con nota prot. N00037 del 14 gennaio 2004 è stato notificato all'esecutivo comunitario il regime di aiuti di cui all'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato altresì che è in corso, presso i competenti servizi della Commissione europea, l'esame del predetto regime di aiuti e che, conformemente all'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 659/1999, agli aiuti in questione non può essere data esecuzione prima che la Commissione medesima abbia adottato — o sia giustificato ritenere che abbia adottato — una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi;

Atteso che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti in esame è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'esecutivo comunitario ed all'eventuale imposizione da parte del medesimo di condizioni e/o limitazioni alle misure previste;

Considerata la necessità di provvedere all'applicazione dell'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le iniziative di costruzione delle navi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, commesse in base a contratti definitivi firmati nel periodo di riferimento di cui all'art. 4 del regolamento medesimo e rispondenti ai requisiti, alle condizioni ed alle disposizioni poste da detto regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo pari al 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto.

2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate devono, a pena di inammissibilità al beneficio, presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per i nuovi contratti, entro quindici giorni dalla data di stipula degli stessi.

3. Alle procedure attinenti il contenuto e la documentazione da presentare a corredo delle istanze, il calcolo ed ogni altro aspetto attinente la concessione del contributo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 nonché, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 1990, fatte salve le disposizioni specifiche del presente decreto.

Art. 2.

1. Alla corresponsione del contributo di cui all'art. 1 si procede mediante concessione e pagamento diretto del beneficio all'impresa di costruzione navale che realizza l'iniziativa, in un'unica soluzione, a lavori iniziati, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione totale o parziale del contributo per mancato completamento dei lavori entro i termini previsti dall'art. 2, comma 4, del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 ovvero per riduzione dell'importo del contributo stesso in sede di determinazione definitiva.

2. A lavori ultimati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina in via definitiva il contributo, ai fini della concessione di un'eventuale maggiorazione del medesimo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza.

3. Nei casi di riduzione del contributo, così come nei casi di decadenza e di rinuncia totale e parziale da parte dell'impresa interessata, le somme percepite devono essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data del provvedimento che determina in via definitiva il contributo ovvero che pronuncia la decadenza o prende atto della rinuncia, aumentato di due punti.

Art. 3

1. I benefici di cui all'art. 1 sono concessi alle iniziative per le quali sia presentata l'istanza secondo l'ordine di priorità di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 maggio 2000 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, prescindendo, tuttavia, dalla soglia minima del 25% di avanzamento di cui all'art. 1, comma 1, di detto decreto.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'esecuzione del presente decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle misure in esso previste nonché alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 202

04A03980

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo delle Manifestazioni nazionali Alfieriane, nel bicentenario della morte di Vittorio Alfieri, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002) di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante: «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante: «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo delle Manifestazioni nazionali Alfieriane, nel bicentenario della morte di Vittorio Alfieri, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto del poeta Vittorio Alfieri, liberamente ispirato ad un dipinto di François Xavier Fabre, attualmente esposto presso Palazzo Alfieri di Asti; sullo sfondo è rappresentata la facciata interna del Palazzo, casa natale dello scrittore, sede del Centro nazionale di studi Alfieriani e del Museo Alfieriano.

Completano il francobollo la leggenda «VITTORIO ALFIERI 1749-1803», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04048

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Duccio di Buoninsegna, in occasione della mostra a Siena, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero, delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002) di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo commemorativo di Duccio di Buoninsegna, in occasione della mostra a Siena, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼x13; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce un particolare del dipinto «Maestà» del pittore Duccio di Buoninsegna, conservato presso il Museo dell'Opera della Metropolitana, in Siena.

Completano il francobollo le leggende «MAESTÀ - PARTICOLARE», «DUCCIO DI BUONINSEGNA» e «MUSEO DELL'OPERA DELLA METROPOLITANA - SIENA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04050

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 1,40.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, della suddetta deliberazione nonché l'allegato A che stabilisce la tariffa del secondo scaglione di peso - oltre 20g fino a 50g - della posta prioritaria interna in € 1,40;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 1,40.

Caratteristiche del francobollo: il francobollo è stampato con il sistema autoadesivo. Vignetta: la grafica è costituita da un fondino verde, posizionato entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P. La vignetta è completata da linee rette tratteggiate che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, e che delimitano la scritta «ITALIA», la leggenda «postaprioritaria» ed il valore «€ 1,40», posti in senso orario all'esterno delle linee stesse. Formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche dell'etichetta: alla base di ciascun francobollo è unita in appendice un'etichetta, di formato mm 40x14 e stessa fustellatura a dentellatura 11 del francobollo, recante in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) ai due lati verticali e alla base, mentre al lato superiore presenta un margine bianco di mm 2.

Caratteristiche del foglio: il foglio, di formato cm 20,l x 30,5, contiene 28 esemplari di francobolli con annesse 28 etichette in appendice, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura li, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo e relativa etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui sono riportati la scritta «IL FOGLIO DI VENTOTTO FRANCOBOLLI VALE € 39,20» e un numero progressivo.

Caratteristiche della carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Caratteristiche di stampa: stampa a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa dei francobolli: serigrafica in colore nero per le scritte e il grafismo circolare al centro del francobollo; tipografica a 3 colori per il resto della grafica: oro, giallo e verde; flessografica per la sovrastampa del grafismo circolare centrale con inchiostro interferenziale trasparente-oro. Stampa dell'etichetta: tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04051

DECRETO 16 febbraio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 0,60.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzioni dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge i dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995., n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'art. 1, comma 5, e l'allegato A della suddetta deliberazione che determinano la tariffa prevista per la posta prioritaria interna di primo porto, scaglione di peso fino a 20 grammi - invii standard, in euro 0,60;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario per il servizio «corriere prioritario», nel valore di € 0,60.

Caratteristiche del francobollo: il francobollo è stampato con il sistema autoadesivo. Vignetta: la grafica è costituita da un fondino arancio, posizionato entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera P. La vignetta è completata da linee rette tratteggiate che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, e che delimitano la scritta «ITALIA», la leggenda «postaprioritaria» ed il valore «€ 0,60», posti in senso orario all'esterno delle linee stesse. Formato carta: mm 40x24; formato stampa: mm 36x20; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche dell'etichetta: alla base di ciascun francobollo è unita in appendice un'etichetta, di formato mm 40x14 e stessa fustellatura a dentellatura 11 del francobollo, recante in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore

bleu. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) ai due lati verticali e alla base, mentre al lato superiore presenta un margine bianco di mm 2.

Caratteristiche del foglio: il foglio, di formato cm 20,1x30,5, contiene 28 esemplari di francobolli con annesse 28 etichette in appendice, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo e relativa etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui sono riportati la scritta «IL FOGLIO DI VENTOTTO FRANCOBOLLI VALE € 16,80» e un numero progressivo.

Caratteristiche della carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Caratteristiche di stampa: stampa a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampa dei francobolli: serigrafica in colore nero per le scritte e il grafismo circolare al centro del francobollo; tipografica a 3 colori per il resto della grafica: oro, giallo e arancio; flessografica per la sovrastampa del grafismo circolare centrale con inchiostro interferenziale trasparente-oro. Stampa dell'etichetta: tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04052

DECRETO 16 febbraio 2004.

Rettifica al decreto interministeriale 23 maggio 2000, recante determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali, e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste, e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 23 maggio 2000, con il quale sono stati emessi due francobolli appartenenti alla serie in parola dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la nota 26 novembre 2003 del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si precisa, sulla base di quanto segnalato con nota 24 luglio 2003 dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., che i due francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli

archivi nazionali» dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati stampati in rotocalcografia;

Ravvisata la necessità di rettificare il decreto interministeriale 23 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000;

Decreta:

Nel dispositivo, al secondo capoverso del decreto interministeriale 23 maggio 2000 citato nelle premesse, laddove sono descritte le caratteristiche tecniche dei due francobolli, la parola «offset» è sostituita da «rotocalcografia».

Roma, 16 febbraio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04053

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2003.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003;

Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non è ancora concluso;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1° febbraio 2003-30 giugno 2003;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato, in particolare, che la già citata deliberazione del 15 gennaio 2003 non è suscettibile di ricevere applicazione che per i servizi svolti dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la conseguenza che i dati attinenti al mese di gennaio 2003 devono essere espunti dalla rilevazione semestrale di riferimento;

Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualità del servizio postale;

Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entità, nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo più applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso è ormai scaduto;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
Parametri di qualità	92,0%	97,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	93,7%	97,7%	99,1%
Scostamento	1,7%	0,7%	0,1%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° febbraio 2003 - 30 giugno 2003, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+2	J+3
Parametri di qualità	87,0%	98,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	87,0%	97,9%	99,3%
Scostamento	0,0%	-0,1%	+0,3%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane nel primo semestre dell'anno 2003 ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, infrazione che si dà atto non essere, almeno allo stato, sanzionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A03714

DELIBERAZIONE 2 aprile 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel secondo semestre 2003.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare il suo art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI s.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 15 gennaio 2003, recante la definizione degli indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria per l'anno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003;

Preso atto che il contratto di programma per il triennio 2000-2002 ha terminato di produrre i suoi effetti, e che, per contro, l'iter di approvazione del nuovo contratto di programma per il triennio 2003-2005 non è ancora concluso;

Esaminato il secondo rapporto semestrale certificato presentato per l'anno 2003 dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1º luglio 2003 - 31 dicembre 2003;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Osservato che i risultati delle verifiche condotte attestano, con la sola eccezione di cui appresso, l'avvenuto rispetto nel semestre dei vigenti indici di qualità del servizio postale;

Ritenuto che l'unico dato di segno negativo emerso, e peraltro di ridotta entità, nella presente situazione di vacanza contrattuale non risulta sanzionabile, non essendo più applicabile la regola di consuntivazione semestrale recata dal contratto di programma 2000-2002 in quanto lo stesso è ormai scaduto;

Adotta
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1º luglio 2003 - 31 dicembre 2003, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J + 3	J + 4	J + 5
Parametri di qualità	92,0%	97,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	92,2%	97,0%	99,0%
Scostamento	0,2%	0,2%	0,0%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1º luglio 2003 - 31 dicembre 2003, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J + 1	J + 2	J + 3
Parametri di qualità	87,0%	98,0%	99,0%
Risultati conseguiti*	87,1%	97,8%	99,2%
Scostamento	0,1%	-0,2%	0,2%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane nel secondo semestre dell'anno 2003 ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale ad eccezione di quello del 98% in J+2 relativamente al corriere prioritario interno, infrazione che si dà atto non essere, almeno allo stato, sanzionabile.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A03837

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa dei Servizi collettivi per la Riforma Fondiaria di Casaleni a r.l.», in Palazzo San Gervasio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale il dott. Antonio Cutolo è nominato commissario liquidatore della società Cooperativa dei Servizi Collettivi per la Riforma Fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata, con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

il dott. Pietro Tantalo, nato a Matera il 20 agosto 1968, ivi domiciliato in via Amendola 21, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Cutolo, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03833

DECRETO 29 marzo 2004.

Riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di prodotti esplodenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave, ed in particolare il Titolo VIII Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, in data 28 aprile 2003, con il quale il canone annuo per l'iscrizione all'elenco suddetto stato determinato in € 50 per ciascun prodotto e per ciascun fabbricante o importatore;

Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie in data 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 40 del 18 febbraio 2004, per l'approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive al 31 dicembre 2003;

Viste le istanze presentate dalla Società Palmarini Augusto & C. in data 18 febbraio 2004 finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive dei due esplosivi di cui all'art. 1;

Considerato che la documentazione e la certificazione presentate dalla Società Palmarini in allegato alle predette istanze attestano la conformità dei suddetti esplosivi ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 21 aprile 1979;

Avendo di conseguenza valutato superfluo eseguire le prove di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1979 in quanto l'organismo tedesco BAM, notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE, attesta i risultati delle prove sui prodotti in questione eseguite nell'ambito della procedura prevista per l'esame CE del tipo per l'apposizione del marchio CE;

Visto il versamento di € 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle Attività Produttive, effettuato dalla Società Palmarini con quietanza della tesoreria provinciale di Lecce in data 23 marzo 2004 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2004;

Vista la comunicazione con la quale la Società Medex segnala l'erronea trascrizione, nell'elenco dell'allegato I al decreto in data 6 febbraio 2004 «Riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di prodotti esplodenti, per i prodotti n. 16 (MDX-DED-U) e n. 17 (MDX-DEP-U);

Avendo verificato tale effettiva erronea trascrizione che deve pertanto essere corretta come indicato all'art. 2;

Viste le comunicazioni del 26 gennaio 2004 e del 16 febbraio 2004 con le quali la Società UEE Italia S.r.l. chiede che l'esplosivo Riogel 2 (riconosciuto idoneo per l'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP 1Ab 0231) sia iscritto nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con la nuova denominazione di Riogel Troner (come da marchio CE rilasciato dall'organismo spagnolo LOM notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE) e di mantenere, per esigenze operative, la denominazione originaria per l'esplosivo in questione fino al 31 dicembre 2004;

Valutato necessario tutelare gli utilizzatori del prodotto in questione sia con la denominazione originaria che con la nuova, come indicato nell'art. 3;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esplosivi «Amonal» e «Kamniktit E 1», prodotti dalla Società Kik d.d. di Kamnik (Slovenia - codice della Società KAM) ed intestati alla Società importatrice Palmarini Augusto & C. (codice della Società PAL), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. Gli esplosivi di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella classe 1Aa e agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attività produttive (MAP):

N.	Denominazione originale	Codice M.A.P.	Produttore/Importatore
1	Amonal	1Aa2199	KAM (import PAL)
2	Kamniktit	1Aa2200	KAM (import PAL)

Art. 2.

1. I prodotti elencati ai numeri 16 e 17 dell'elenco dell'allegato 1 al decreto ministeriale 6 febbraio 2004 «Riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di prodotti esplodenti» sono modificati come segue:

N.	Denominazione originale	Codice M.A.P.	Produttore/Importatore
16	MDX-DED-HU. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bc3011	ADC (import. MDX)
17	MDX-DEP-HU. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc3012	ADC (import. MDX)

Art. 3.

1. Il prodotto individuato dal codice MAP 1Ab0231 è modificato come segue:

N.	Denominazione originale	Codice M.A.P.	Produttore/Importatore
20	Riogel Troner (fino al 31-12-2004 può essere impiegato con la denominazione di Riogel 2)	1Ab0231	UEE (import. UEI)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il direttore generale: GARRIBBA

04A03836

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Iniziativa Otrantina», in Otranto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003 con il quale la società cooperativa Iniziativa Otrantina con sede in Otranto (Lecce), codice fiscale n. 02138440751, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cosima Muscogiuri ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerata la rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

il dott. Giuseppe Nardelli, nato a Lecce il 29 ottobre 1968, ivi residente in via Sindaco Lupinacci 9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Cosima Muscogiuri, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03834

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca della gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Circolo Belvedere», in Somma Lombardo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dall'attività ispettiva del 22 marzo 2002 e del successivo verbale 19 giugno 2003 risulta che la cooperativa non ha sanato le irregolarità riscontrate e pertanto gli ispettori hanno proposto il provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che presso la competente camera di commercio l'ultimo bilancio depositato risale all'esercito 1994;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, per a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Circolo Belvedere» con sede in Somma Lombardo (VA), codice fiscale 00189670128, costituita il 31 ottobre 1948, a rogito notaio dott. Filippo Jaffei.

Art. 2.

Il rag. Domenico Fazzini, nato a Premana (LC) il 6 giugno 1946, codice fiscale FZZDNC46H06H028G, domiciliato in Delebio (SO) - via IV Novembre n. 1, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo del suddetto ente.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03636

DECRETO 29 marzo 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tagliacozzo 89», in Tagliacozzo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale la società cooperativa «Tagliacozzo 89», con sede a Tagliacozzo (L'Aquila) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del sig. Maurizio Zazzara;

Vista, la relazione datata 13 febbraio 2004 con la quale il commissario governativo nell'esporre le problematiche relative alla possibilità di completare l'iter della gestione e restituire la cooperativa alla compagine sociale, chiede una proroga di tre mesi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Maurizio Zazzara commissario governativo della società cooperativa «Tagliacozzo 89» con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), sono prorogati per tre mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di nomina.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03638

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Albauno s.c.r.l.», in Pisticci.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 con il quale la dott.ssa Agata Gallipoli è stata nominata commissario liquidatore della società Albauno s.c.r.l., con sede in Pisticci (Matera), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Tantalo, nato a Matera il 20 agosto 1968, ivi domiciliato in via Amendola n. 21, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Agata Gallipoli, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il sottosegretario di Stato: GALATI

04A03842

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Falco a responsabilità limitata», in Sassari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2003 con il quale la società cooperativa «Falco a responsabilità limitata» con sede in Sassari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Farris ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Renata Pitzalis nata a Cagliari il 24 agosto 1968, ivi domiciliato in via Corsica, n. 25, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Farris, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03958

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Helianthos - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «Helianthos - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Cagliari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Tola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Renata Pitzalis nata a Cagliari il 24 agosto 1968, ivi domiciliato in via Corsica, n. 25, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Raffaele Tola, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A03959

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «SAF S.r.l.», ai sensi dei decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 341/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio e 2 aprile 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco ed Eliair;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 7 aprile 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. SAF, a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della SAF S.r.l.

Decreta:

Art. 1.

La società «SAF S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04101

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «G.F.A. S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio e 2 aprile 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco ed Eliair;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 7 aprile 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. G.F.A., a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della G.F.A. S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società «G.F.A. S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04102

DECRETO 8 aprile 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Taurolat S.r.l.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio e 2 aprile 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Pamalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation Bv, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, e le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco ed Eliair;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 7 aprile 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.r.l. Taurolat, a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 39/2004;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 39/2004, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Taurolat S.r.l.

Decreta:

Art. 1.

La società «Taurolat S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04103

DECRETO 8 aprile 2004.

Nomina del commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria della «Arquati Gmbh», «Arquati S.p.a.», in liquidazione, «Arquati Cornici S.p.a.» e «Arquati Industrie S.r.l.», in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 1º aprile 2004 con il quale il Tribunale di Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Arquati Gmbh e conseguentemente per le società del gruppo, Arquati S.p.a. in liquidazione, Arquati Cornici S.p.a. e Arquati Industrie S.r.l. in liquidazione, ritenendo per queste ultime integrate le ipotesi di cui all'art. 81, comma 2;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina del requisiti di professionalità ed onorabilità del commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità del provvedimenti ministeriali di nomina del commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della «Arquati Gmbh», «Arquati S.p.a.» in liquidazione, «Arquati Cornici S.p.a.» e «Arquati Industrie S.r.l.» in liquidazione è nominato commissario l'avv. Daniele Giulio Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 20 luglio 1947.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Parma;

alla Camera di commercio di Parma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia Romagna;

al comune di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 5 novembre 2003 relativo a «Sospensione degli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003, limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, concernente le modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2003 concernente la sospensione degli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003, limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.;

Viste le relazioni tecniche pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali relative all'utilizzo del sinonimo Prugnolo per la varietà di vite Montepul-

ciano N. presentate dalla Regione Abruzzo, dalla Regione Molise, dal consorzio di tutela Vino nobile di Montepulciano nonché dal direttore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto;

Considerato che dall'esame della documentazione agli atti, effettuata dal Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti nella seduta del 2 febbraio 2004, non può essere attribuita alla varietà di vite Montepulciano N. il sinonimo Prugnolo;

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito del comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti procedere ad un ulteriore approfondimento storico-scientifico sulla eventuale individuazione di altro sinonimo per la varietà di vite Montepulciano N., attraverso l'istituzione di una Commissione di Esperti, scelti all'interno del Comitato Nazionale per la classificazione delle varietà di viti, con il compito di approfondire la problematica relativa agli eventuali sinonimi da utilizzarsi per la varietà di vite Montepulciano N. ed alle problematiche connesse;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere nella more degli approfondimenti suddetti ad assicurare la più ampia tutela dell'azione amministrativa anche al fine di evitare il cosolidamento di posizioni soggettive non conformi alla disciplina vigente;

Decreta:

Art. 1.

È abrogato il decreto ministeriale 5 novembre 2003, relativo a «Sospensione degli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 266 - del 15 novembre 2003.

Art. 2.

Sono revocati il decreto ministeriale 5 giugno 2003 concernente le modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre 2000 e l'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà di vite Montepulciano N.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A03668

DECRETO 6 aprile 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta»

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela Franciacorta, del 29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale prevista per le tipologie «Terre di Franciacorta» bianco, «Terre di Franciacorta»Rosso e «Terre di Franciacorta» Bianco con la menzione vigna seguita dal toponimo previsto dall'art. 6, comma 1) e comma 2) del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro per le tipologie innanzi citate;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n. 10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidità al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della Provincia autonoma competente per territorio, la Sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

«Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», nelle tipologie «Terre di Franciacorta» bianco, «Terre di Franciacorta»Rosso e «Terre di Franciacorta» Bianco con la menzione vigna seguita dal

toponimo previsto dall'art. 6, comma 1) e comma 2) del disciplinare di produzione e ridotto da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro»,

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003 - 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03764

DECRETO 7 aprile 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela Franciacorta, del 29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale prevista per le tipologie «Franciacorta» e «Franciacorta» Rosè del vino spumante «Franciacorta» previsto dall'art. 6, punto 1 del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,5 grammi/litro a 5,0 grammi/litro per entrambe le tipologie;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n. 10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto lo spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidità al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino spumante «Franciacorta», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

«Il limite minimo dell'acidità totale del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», nelle tipologie «Franciacorta» e «Franciacorta» Rosè previsto dall'art. 6, comma 1) del disciplinare di produzione e ridotto da 5,5 grammi/litro a 5,0 grammi/litro»,

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003 - 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03765

DECRETO 7 aprile 2004.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto riportata, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

specie: melone; codice Sian: 002630; varietà: Josephine; Responsabile della conservazione in purezza: Economo Seeds S.r.l. - Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Atto non soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

04A03896

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2004.

Riconoscimento in favore del cittadino comunitario prof.re Paolo Sartori di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972. n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formati prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo

professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 10 giugno 2003 (prot. n. 9540) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento per la classe di concorso 52/A;

Vista la nota datata 22 dicembre 2003 (prot. n. 2581 C/1 *a)* e relativi allegati con la quale il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale «B. Cavalieri» di Verbania Pallanza (Vibo Valentia), con sezione classica annessa, ha comunicato che l'interessato ha sostenuto con esito favorevole la prescelta prova attitudinale;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 15 gennaio 2003 e del 12 maggio 2003, indette per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione postsecondaria: Laurea in lettere, conseguita in data 12 febbraio 2001 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

titolo di formazione professionale all'insegnamento: «Taal en Letterkunde: Latijn en Grieks» (groep 2), conseguito in data 5 luglio 2002 presso la Facoltà di lettere dell'Università Cattolica di Lovanio (Belgio), posseduto da:

cognome: Sartori; nome: Paolo; nato a: Codogno (Lodi); il 25 ottobre 1976; cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 52/A «Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03873

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Elena D'Agostini di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: Diplomprüfungszeugnis Lehrbefähigungszeugnis (Instrumental - und Gesangspädagogik) - Esame di diploma d'abilitazione all'insegnamento - (Pedagogia canto e strumenti), conseguito in data 21 giugno 1995 presso l'«Hochschule für Musik und darstellende Kunst-Mozarteum» (Istituto Superiore musicale e delle belle arti) di Salisburgo (Austria), posseduto da:

cognome: D'Agostini;

nome: Maria Elena;

nata a: Palmanova (Udine);

il: 27 dicembre 1971;

cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media - Flauto».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03960

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Catholic University of America, in Roma, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34,comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della The Catholic University of America;

Rilevato che la The Catholic University of America ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, piazza della Cancelleria n. 85.

Considerato che la The Catholic University of America è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al signor Lawrence Raymond Poss, nato in Indiana (Stati Uniti d'America) l'8 febbraio 1954;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Catholic University of America avente sede in Roma, piazza della Cancelleria, 85;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

04A03838

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Duquesne University of the Holy Spirit, in Roma, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Duquesne University of the Holy Spirit;

Rilevato che la Duquesne University of the Holy Spirit ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma Frazione Vitinia, via Argelato n. 54 denominata Italian Campus of Duquesne University;

Considerato che la Duquesne University of the Holy Spirit è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Michael Aaron Wright, nato a Miami, Florida (USA) il 14 febbraio 1976;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Duquesne University of the Holy Spirit avente sede in Roma, Frazione Vitinia, via Argelato n. 54;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

04A03839

DECRETO 29 marzo 2004.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Ohio State University, in Roma, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentate della The Ohio State University;

Rilevato che la The Ohio State University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, via Alessio Nazari n. 4, denominata The Austin E. Knowlton School of Architecture Study Abroad Program in ltaly;

Considerato che la The Ohio State University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante Mr. Michael Burditt Cadwell, nato in Rutland - Vermont (Stati Uniti d'America) il 28 agosto 1952;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Ohio State University avente sede in Roma, via Alessio Nazari n. 4, denominata The Austin E. Knowlton School of Architecture Study Abroad Program in ltaly;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

04A03840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 97/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli art. 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla commissione di alta vigilanza (C.A.V.), istituita presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi concernenti la metropolitana leggera automatica linea 1 di Torino e l'intervento denominato «scale mobili Rione Mancusi-Porta S. Giovanni» di Potenza;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la nota 19 settembre 2003, n. 1256 (TIF 5)/211, integrata con la nota n. 1431/211 TO del 28 ottobre 2003, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sulla base del parere favorevole espresso dalla C.A.V. nella seduta del 27 luglio 2003 - ha rappresentato la necessità di procedere alla rimodulazione dei suddetti interventi, provvedendo all'unificazione dei finanziamenti già assegnati ai diversi interventi concernenti la metropolitana leggera automatica di Torino e al ridimensionamento dell'intervento relativo alle scale mobili di Potenza;

Preso atto per quanto concerne gli interventi relativi alla metropolitana leggera automatica di Torino - linea 1:

che gli interventi approvati da questo comitato hanno riguardato le opere indicate nel seguente prospetto, per le quali si riportano il costo complessivo, il contributo concesso in termini di volume d'investimenti e le quote di limiti d'impegno precedentemente assegnate:

(importi in euro)

Interventi	Costi	Volumi investimento	Contributi
Porta Nuova-Campo Volo	603.789.760,73	362.273.856,44	25.482.951,68 (mutuo attivato)
Porta Nuova-Lingotto (per effetto variante, inclusi 4 veicoli = 2 treni)	315.042.323,64	189.025.394,19	15.443.028,34
Materiale rotabile per prolungamento Porta Nuova-Lingotto (16 veicoli = 8 treni)	39.203.210,30	23.522.029,47	2.270.191,16
Totali ...	958.035.294,67	574.821.280,10	43.196.171,18

che con successivi provvedimenti dirigenziali l'allora ministero dei trasporti ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica delle opere in questione, specificando i costi da ritenere ammissibili e rideterminando, sulla base di detti costi ed alla stregua delle indicazioni di questo Comitato, nel minor importo complessivo di 546,41 Meuro il contributo in termini di volume di investimento;

che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel comunicare l'esistenza di maggiori costi concernenti la prima tratta e collegati all'esecuzione in sicurezza delle gallerie ed agli apparati tecnologici correlati, ha rappresentato l'esigenza di unificare i finanziamenti assegnati da questo comitato ai tre interventi, attribuendoli all'intera tratta, con riduzione del numero di treni e senza tener conto del minore importo come sopra indicato dall'allora Ministero dei trasporti;

che le quote di contributo assegnate a carico delle risorse della legge n. 448/1998 sono andate parzialmente in economia il 31 dicembre 2002, perché a suo tempo impegnate nei limiti corrispondenti al minor costo ammissibile approvato dal predetto ministero, e

che pertanto occorre individuare altri fondi da destinare all'intervento, per il quale le opere civili e quelle relative alle tecnologie ed alla fornitura dei veicoli - tutte appaltate - sono, rispettivamente, al 25 ed al 20% dello stato di realizzazione;

che, ai fini dell'integrazione del finanziamento dell'intervento in questione, il ministero di settore propone di traslare fondi che andrebbero in economia al 31 dicembre 2003 e che sono destinati ad interventi già approvati da questo comitato ma di non immediata realizzazione;

che, sempre ai fini dell'integrazione del finanziamento dell'intervento in questione, la citata amministrazione propone di utilizzare le disponibilità finanziarie rinvenienti dai minori contributi assegnati ad interventi, già approvati, a seguito del sopravvenuto ribasso dei tassi d'interesse;

per quanto concerne l'intervento di Potenza denominato «Scale mobili - rione Mancusi-Porta S. Giovanni»,

che l'intervento, del costo complessivo arrotondato di 7.901.790 euro, era inizialmente costituito da un sistema di risalita della lunghezza di circa 250 m, composto da sei coppie di scale mobili monoposto destinate a superare il dislivello di 57 m lungo l'itinerario Rione Mancusi - via Armellini - Porta S. Giovanni;

che il primo stralcio dell'intervento, peraltro non completato, ha beneficiato di finanziamenti della Regione Basilicata e dell'allora ministero dell'ambiente per un importo complessivo arrotondato di 3.615.198 euro;

che questo comitato, con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), ha approvato la realizzazione del secondo stralcio e delle opere di completamento del primo stralcio, attribuendo, per la copertura del costo residuo dell'intera opera (4.286.592,26 euro), un contributo annuale di 413.713,62 euro in termini di limite d'impegno;

che il comune ritiene di rinunciare alle opere del secondo stralcio perché duplicazione di altre realizzate nell'ambito di un parcheggio multipiano adiacente alle scale mobili e con altre fonti di finanziamento;

che il ministero delle infrastrutture dei trasporti ha quindi proposto di ridurre il costo del progetto inizialmente approvato al solo valore delle opere di completamento del primo stralcio;

Delibera:

1. È approvata l'unificazione dei finanziamenti concernenti gli interventi costituenti la metropolitana leggera di Torino sopra indicati: l'intervento complessivo assume la denominazione «Comune di Torino - metropolitana leggera automatica».

All'intervento così denominato, del costo complessivo di 958.035.294,67 euro e che viene finanziato al 60% per un volume d'investimenti di 574.821.280,10 euro, sono trasferiti i seguenti limiti d'impegno annuali, assegnati agli interventi originari:

legge n. 211/1992: 25.482.951,68 euro (mutuo già attivato);

legge n. 448/1998: 15.443.028,34 euro;

leggi nn. 488/1999 e 388/2000: 2.270.191,16 euro.

Per consentire il reintegro della quota di contributi a carico della legge n. 448/1998, andata in economia al 31 dicembre 2002, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le assegnazioni già disposte a favore di interventi di non immediata realizzazione e le disponibilità scaturenti dalla riduzione dei tassi d'interesse rispetto a quelli considerati in sede di concessione di finanziamenti ad altre opere.

2. È approvata la rimodulazione del progetto relativo all'intervento di Potenza denominato «Scale mobili rione Mancusi-Porta S. Giovanni» a seguito della realizzazione di parte delle opere nell'ambito di altro intervento diversamente finanziato.

All'intervento così ridotto, del costo complessivo di 5.455.698,29 euro, resta attribuito un contributo in termini di volume d'investimenti di 1.840.000 euro, pari al 33,74% del predetto costo: il contributo, così ridotto rispetto a quello assegnato all'intervento originario ed aggiornato con la citata delibera n. 99/2002, è imputato alle richiamate leggi nn. 488/1999 e 388/2000.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferirà a questo comitato non appena possibile e, comunque, entro il primo trimestre 2004 circa l'entità dei finanziamenti attribuiti all'intervento di cui al precedente punto 1 sulla base dei criteri indicati nell'ultimo periodo del punto stesso e formulerà proposte intese al completamento, ove necessario, del cofinanziamento dell'opera nei limiti sopra precisati. Fornirà inoltre precisazioni sulla copertura sostitutiva individuata per gli interventi meno «maturi», i cui contributi sono stati traslati all'opera in questione. Indicherà inoltre la quota di contributo, in termini di limiti di impegno, che resta assegnata all'intervento di cui al punto 2.

4. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

5. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate dalla presente delibera.

Resta altresì fermo l'onere posto a carico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di relazionare, con la periodicità prevista da ultimo con la citata delibera n. 99/2002, sullo stato di attuazione del programma complessivo finanziato a carico delle risorse della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti e

degli analoghi interventi finanziati a carico di altre fonti di copertura, in modo da offrire a questo comitato una panoramica esaustiva delle iniziative relative al settore, dei risultati conseguiti in termini di soddisfacimento del bisogno di mobilità e delle necessità ancora da soddisfare a carico della finanza statale.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 16

04A03977

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e AL COOP allevatori avicoli S.c. a r.l. (Deliberazione n. 102/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere sui contratti di programma, identificate in euro 100.769.960 al netto delle risorse assegnate con proprie delibere n. 16/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) e n. 17/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003);

Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano proget-

tuale presentato dalla AL COOP Allevatori Avicoli S.c.a r.l. (in seguito AL COOP) per l'ammodernamento della filiera produttiva alimentare derivante dall'allevamento avicolo attraverso l'ammodernamento dello stabilimento di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) dove la società svolge la propria attività;

Considerato che con delibera del 27 marzo 2003, n. 216, la Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole sul contratto di programma proposto significando che l'iniziativa si pone in coerenza con la programmazione regionale, confermando la propria partecipazione finanziaria a supporto del programma nella misura dell'1% della spesa complessiva ammissibile, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria, rinviando a successivi provvedimenti il relativo impegno degli oneri a carico della Regione;

Considerato che il progetto presentato rientra nella misura G (Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) del Piano di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2002-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2151 del 20 luglio 2000;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive propone l'approvazione di detto contratto di programma, condizionata alla positiva conclusione della notifica dell'iniziativa alla Commissione europea e agli accertamenti sul riequilibrio finanziario dell'impresa, specie per quanto riguarda le perdite di esercizio e il superamento dei problemi legati alla cantierabilità per alcuni degli investimenti previsti;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quarantacinque giorni dalla positiva conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea, con la AL COOP Allevatori Avicoli S.c.a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agroalimentare, da realizzarsi nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), area coperta dalla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 49.491.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 20% E.S.N. previsto per la grande impresa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 13.470.060 euro.

L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 12.975.150 euro. La restante somma di 494.910 euro sarà a carico della regione Abruzzo. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali dell'importo di 4.490.000 euro ciascuna, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2003, le successive rispettivamente nel 2004 e 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni sì terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 200 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 12.975.150 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 34/2003 citata in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

l'esito positivo della notifica del programma di investimenti alla Commissione europea;

la disponibilità effettiva della quota di cofinanziamento regionale;

il riequilibrio finanziario dell'impresa specie per quanto riguarda le perdite di esercizio;

il superamento dei problemi di cantierabilità in particolare per quanto riguarda l'ampliamento dei prodotti innovativi, il magazzino cartoni e l'ampliamento lavorazioni e celle condizionate, con riferimento all'adeguamento del Piano regolatore e al rilascio delle concessioni edilizie;

il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e l'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati, così come previsto nella citata nota SG(2000)D/105754 della Commissione europea concernente la proroga del regime di aiuto relativo alle legge n. 488/1992.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 17

04A03983

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 115/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma;

Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle Regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8, (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003) concernente «la ripartizione della quota di parte corrente 2003 del Servizio sanitario nazionale», con la quale sono state accantonate, tra l'altro, risorse per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo Comitato ed alla Conferenza Stato-Regioni che ha espresso la propria intesa in data 26 novembre 2003;

Tenuto conto di detta proposta concemente l'assegnazione alle Regioni interessate della somma di 49.063.405,41 euro, di cui 18.075.991,46 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 30.987.413,95 euro per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;

Considerato che la Regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della salute di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota è subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione;

Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei medesimi criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare:

per un importo di 18.075.991,46 euro, tenendo conto del numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per le malattie infettive e del numero dei casi di AIDS, pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%;

per il rimanente importo di 30.987.413,95 euro sulla base della distribuzione territoriale del complessivo numero di 2.100 posti di assistenza domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e del numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali.

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2003, è assegnata alle Regioni interessate la somma complessiva di 49.063.405,41 euro così finalizzata:

18.075.991,46 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

30.987.413,95 euro per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.

La quota relativa alla Regione Sicilia verrà erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze non appena acquisita dal Ministero della salute la comunicazione relativa all'avvenuta attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella Regione medesima.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 18

ALLEGATO

FSN 2003 - Finanziamento interventi legge 135/90

importi in euro

	CORSI DI FORMAZIONE			TRATT.TO DOMICILIARE			TOTALE
	Posti Letto mal. inf.ve (70%)	Malati (30%)	Finanziamento	Posti Letto teorici (2.100) (50%)	Malati (50%)	Finanziamento	
PIEMONTE	296	1.095	**1.152.567,12**	150	1.095	**2.127.310,65**	**3.279.877,77**
LOMBARDIA	599	5.236	**3.273.405,45**	707	5.236	**10.093.403,02**	**13.366.808,47**
VENETO	251	896	**967.209,86**	123	896	**1.742.703,28**	**2.709.913,14**
LIGURIA	194	919	**818.130,16**	125	919	**1.778.545,42**	**2.596.675,58**
EMILIA .ROM.	341	1.507	**1.404.291,70**	204	1.507	**2.908.988,72**	**4.313.280,42**
TOSCANA	305	1.112	**1.182.534,50**	129	1.112	**1.981.094,73**	**3.163.629,23**
UMBRIA	52	184	**199.871,66**	12	184	**256.003,82**	**455.875,48**
MARCHE	135	323	**470.698,02**	35	323	**556.463,57**	**1.027.161,59**
LAZIO	572	2.579	**2.371.517,04**	275	2.579	**4.408.840,69**	**6.780.357,73**
ABRUZZO	118	174	**377.672,38**	15	174	**270.151,43**	**647.823,81**
MOLISE	22	19	**66.225,60**	1	19	**24.597,86**	**90.823,46**
CAMPANIA	508	913	**1.676.984,86**	68	913	**1.335.254,09**	**3.012.238,95**
PUGLIA	337	750	**1.157.458,43**	57	750	**1.105.628,61**	**2.263.087,04**
BASILICATA	94	55	**274.806,12**	4	55	**79.696,43**	**354.502,55**
CALABRIA	142	171	**442.525,46**	18	171	**290.530,71**	**733.056,17**
SICILIA	517	895	**1.696.046,80**	43	895	**1.128.106,93**	**2.824.153,73**
SARDEGNA	133	576	**544.046,30**	50	576	**900.093,99**	**1.444.140,29**
TOTALE	4.616	17.404	**18.075.991,46**	2.016	17.404	**30.987.413,95**	**49.063.405,41**

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri: PL mal. inf.ve - Malati AIDS - PL teorici dom.re.
I dati originari ammontano, rispettivamente, a:

Sicilia:	511	813	75
Sardegna:	183	512	71

04A03984

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Cagliari nel giorno 23 marzo 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 23 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito della partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. R.S.U. - A.C.I./P.R.A. l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 18 marzo 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 24 marzo 2004 con nota n. 954/2.I.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 marzo 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A03952

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici servizi riscossione tributi di Pontecorvo, Cassino e Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli Uffici Servizi Riscossioni Tributi di Pontecorvo, Cassino e Frosinone nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento degli uffici servizi riscossione tributi di Pontecorvo, Cassino e Frosinone in quanto con comunicazione del 26 marzo 2004 l'ufficio servizi riscossione tributi di Frosinone ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 1 1 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A03953

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Imola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Imola, per il giorno 16 marzo 2004.

Motivazioni.

L'ufficio è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa trasferimento di sede dell'ufficio: da piazza Giovanni dalle Bande Nere n. 14, a piazza Gramsci n. 20, con l'intervento del personale S.O.G.E.I. necessario per il trasferimento dei server e delle linee che consentono il collegamento all'anagrafe tributaria.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1).

Bologna, 31 marzo 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A03950

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto - legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia dell'entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno in data 24 marzo 2004, dalle ore 8 alle ore 11.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 2838/04 in data 19 marzo 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno in data 24 marzo 2004, dalle ore 8, alle ore 11 per assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 marzo 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A03951

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 marzo 2004, n. **1/04.**

Rideterminazione delle dotazioni organiche.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ufficio del Segretario generale

Agli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001

Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 (per il tramite dei Ministeri interessati)

Agli Enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

e, p.c.

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP

Loro sedi

Premesse.

Il processo di riforma e di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni ha tra i suoi obiettivi anche quello di razionalizzare le strutture e l'organizzazione secondo i criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità ed ampia flessibilità, assicurando il collegamento delle attività tra gli uffici. Il tema dell'organizzazione e delle dotazioni organiche è stato riproposto recentemente dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), mettendo in rilievo l'esigenza di rivedere le strutture alla luce dei processi generali di razionalizzazione e del nuovo assetto costituzionale. Tale previsione non è limitata temporalmente all'anno 2003, ma continua a spiegare i suoi effetti per le amministrazioni che non vi avessero adempiuto, contenendo comunque alcuni principi generali guida in materia di organizzazione.

Si ritiene opportuno, pertanto, intervenire in questa sede per ricordare che, nell'adozione dei provvedimenti di ridefinizione e rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, le amministrazioni dovranno assicurare il rispetto dei principi organizzativi fissati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, dei criteri cui ispirare l'organizzazione individuati dall'art. 2, comma 1, nonché dei principi contenuti nella legge 15 maggio 1997, n. 59, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della legge n. 289/2002.

Normativa.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha diramato linee guida, istruzioni e modalità attuative concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni con lettera circolare n. 2125-15 dell'11 aprile 2003 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, alla quale si rinvia integralmente e con cui sono state fornite indicazioni, concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire in modo omogeneo l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 della legge n. 289/2002, per le Amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti e/o agenzie da esse vigilati, per le aziende autonome e per gli enti pubblici non economici.

Il predetto art. 34, al comma 1, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, devono provvedere, sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenendo conto, del processo in atto di riforma dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, della riorganizzazione e trasformazione degli Enti, ai sensi di quanto previsto dal Capo III del Titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali derivante dalla modifica del Titolo V della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali processi di trasformazione assumono, infatti, particolare rilevanza per l'impatto prodotto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e vanno, pertanto, tenuti in debito conto nel processo di riprogrammazione e ridistribuzione del capitale umano.

Il comma 2 dello stesso art. 34 pone, ai suddetti fini, due vincoli tassativi:

il rispetto del principio di invarianza della spesa;

il limite dei posti complessivi di organico di diritto individuati alla data del 29 settembre 2002 da provvedimenti formali vigenti.

Il successivo comma 3 stabilisce che, nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, sono provvisoriamente individuate le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura pari ai posti coperti alla data del 31 dicembre 2002. In tale provvisoria individuazione devono essere ricompresi, altresì, eventuali posti per i quali, alla medesima data, siano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

Ulteriormente, vengono fatti salvi i predetti effetti per fattispecie derivanti da previsioni normative transitorie, che obbligano a situazioni organizzative non corrispondenti a definitive modifiche strutturali (art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145 e art. 52, comma 68, della legge n. 448 del 2001), o da provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni ai sensi della legge n. 137/2002, il cui iter sia stato già formalmente avviato prima del 31 dicembre 2002.

Applicazione.

A tale riguardo si segnala che, nelle more del completamento delle procedure di rideterminazione previste dall'art. 34, comma 1, della legge n. 289/2002, la provvisoria individuazione, operata *ex lege*, prevista dal successivo comma 3 ha, comunque, comportato nei confronti di tutti i destinatari della norma una modifica della precedente dotazione organica.

Le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, quindi, anche se le stesse non hanno provveduto ad adottare formali provvedimenti, con i quali abbiano dato atto di tale provvisoria individuazione, sono comunque quelle previste dal comma 3, del predetto art. 34, che, come detto, tiene conto dei posti coperti al 31 dicembre 2002 e dei posti per i quali risultino, alla stessa data, in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

Come già rappresentato nella predetta lettera circolare dell'11 aprile 2003 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, tale formalizzazione è, invece, necessaria ai fini della successiva rideterminazione, in quanto atto preliminare all'attivazione del relativo procedimento.

Conseguentemente, tutte le amministrazioni che ancora non hanno provveduto a tale ultimo adempimento, dovranno tenere conto, nell'attuazione delle politiche di gestione riguardanti il proprio personale, della loro attuale dotazione organica, così come individuata ai sensi dell'art. 34, comma 3. Pertanto, le procedure di mobilità, di riqualificazione e di reclutamento dovranno essere attuate in relazione al numero di posti individuati nelle vigenti dotazioni organiche di ogni singola amministrazione.

Si evidenzia che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche da parte dell'amministrazione produce i propri effetti solo a seguito del perfezionamento dell'iter procedimentale di approvazione.

Linee guida.

In tale occasione, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni per la predisposizione dei provvedimenti di ridefinizione e rideterminazione delle dotazioni organiche complessive e delle relazioni tecniche di accompagnamento agli stessi, richiamando principi e obiettivi, concordati dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP.

Tale attività, infatti, deve rappresentare per l'amministrazione non un mero atto formale ma un atto di programmazione e pianificazione che, sulla base della definizione degli obiettivi generali dell'azione amministrativa, concorre alla definizione di un sistema complessivamente efficace ed efficiente di gestione delle risorse. In attuazione del principio costituzionale di buon andamento, devono trovare applicazione in questa sede, in particolare, i criteri individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia, nonché quelli previsti dagli articoli 6 e 8.

Sotto tale punto di vista, la rideterminazione della dotazione organica deve, quindi, derivare dalla complessiva analisi dei compiti istituzionali, effettuata alla luce degli indirizzi programmatici e tener conto, oltre che delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni dell'amministrazione, anche dei documenti di programmazione generale quali il Documento di programmazione economico finanziaria, la legge finanziaria, nonché di quelli specifici quali la Direttiva annuale del Ministro, o dell'organo di direzione politica dell'ente, con cui sono definiti gli obiettivi annuali dell'amministrazione e dei vari uffici.

Sulla base di tali indirizzi e priorità può, pertanto, essere avviato un processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa diretto a valutare la tipologia degli obiettivi e, in relazione a questi, la disponibilità delle risorse finanziarie o, in alternativa, le modalità di reperimento delle stesse, nonché all'individuazione delle risorse umane necessarie e le modalità di utilizzo.

Modalità attuative.

Alla luce di quanto esposto, le amministrazioni in indirizzo che ancora non abbiano dato compiuta attuazione agli adempimenti di cui all'art. 34, commi 1 e 2 della legge n. 289/2002, nell'elaborazione della proposta di rideterminazione della dotazione organica, dovranno provvedere ad un'analisi degli effettivi fabbisogni come sopra delineata, nella quale tenere conto dei principi individuati dall'art. 34, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della predetta legge, e, quindi, anche dei seguenti aspetti che comportano per le pubbliche amministrazioni variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche:

a) processi effettuati, o in atto, di privatizzazione e opportunità di esternalizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 448/2001;

b) processi di informatizzazione della pubblica amministrazione con riferimento a quanto evidenziato nelle linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004 (per es. la diffusione del protocollo informatico, l'e-procurement);

c) trasferimento di funzioni ad altri livelli di governo.

La proposta dovrà, inoltre, essere accompagnata, oltre che dal formale provvedimento di individuazione provvisoria ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 289/2002, da una relazione tecnica illustrativa che evidenzi, in particolare:

1) gli eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione;

2) i processi trasferiti a regioni ed enti locali o, comunque, non più esercitati;

3) gli obiettivi indicati con la direttiva annuale del Ministro o dell'organo di direzione politica dell'ente;

4) una quantificazione delle risorse necessarie, anche in termini finanziari, relativa all'analisi degli effettivi fabbisogni di personale, che comunque contenga un raffronto alla dotazione organica vigente al 29 settembre 2002;

5) i dati disponibili sul controllo di gestione.

Per quanto riguarda, in particolare, il punto 4, la quantificazione delle risorse umane necessarie per la prosecuzione dell'attività dovrà essere effettuata in relazione alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, tenendo anche conto del piano annuale di formazione, di cui all'art. 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, a tal fine, occorrerà fare riferimento ai dati e alle relazioni degli organi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Si ricorda, inoltre, la disposizione di cui all'art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui «Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione».

È opportuno, anche, ricordare che l'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede tra gli atti preliminari e necessari alla definizione delle dotazioni organiche da parte delle amministrazioni pubbliche, oltre alla verifica degli effettivi fabbisogni, la consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Pertanto, ogni amministrazione, essendo tenuta ad operarvi in via diretta, ne deve comunque dare atto nella proposta di rideterminazione, allegando la relativa documentazione.

Per quanto riguarda le proposte di rideterminazione derivanti, in particolare, da un'analisi dei fabbisogni effettuata sulla base della ricollocazione di alcuni compiti tra diversi livelli di governo derivanti dall'attuazione del Titolo V della Costituzione, appare, inoltre, necessario che le amministrazioni in indirizzo osservino i principi dettati in materia di contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, sia pur in presenza di eventuali variazioni delle tipologie professionali necessarie al proseguimento delle attività istituzionali.

Sulla base di quanto esposto è opportuno, quindi, che le proposte di rideterminazione della dotazione organica che non apportano significative riduzioni a quella vigente al 29 settembre 2002, limite fissato dall'art. 34, comma 2, debbano recare motivazioni approfondite nel dettaglio sull'iter seguito per giungere alla quantificazione proposta e sulle ragioni che giustificano tale decisione.

Conclusioni.

Pertanto, le proposte di rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni in indirizzo dovranno essere accompagnate:

dal formale provvedimento di individuazione provvisoria;

dalla documentazione relativa all'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;

dalla relazione tecnica, contenente, in particolare, gli elementi indicati ai numeri da 1 a 5 del precedente paragrafo.

Roma, 4 marzo 2004

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 186

04A04099

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 aprile 2004, n. **2004/4632/COALTT.**

Nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 39, comma 13-*quinquies*, legge 24 novembre 2003, n. 326.

Agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato

e p.c.

Al Ministero delle attività produttive

Al Ministero dell'interno - Uffici territoriali del Governo

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Associazione nazionale comuni d'Italia

Al fine di dare attuazione alle procedure previste dall'art. 39, comma 13-*quinquies* della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti il controllo delle manifestazioni di sorte locali, la comunicazione dei soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'art. 19, comma 4, lettera *d)* della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dovrà essere indirizzata agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio, per il rilascio del prescritto nulla osta.

Tale comunicazione, in carta libera, dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dal precitato art. 39, comma 13-*quinquies* e cioè prima di dar corso alla manifestazione e, comunque, prima della comunicazione prevista ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

Codesti ispettorati valuteranno se le manifestazioni di sorte locali risultino difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 venendo così a configurare, sostanzialmente, un'elusione del monopolio statale dei giochi.

A fini meramente esemplificativi dovrà negarsi il prescritto nulla osta qualora non fossero esplicitate le finalità delle manifestazioni, ovvero fosse superato l'ambito locale di diffusione o l'importo dei biglietti eccedesse il limite stabilito.

In tali casi e nei casi in cui codesti ispettorati impartissero prescrizioni specifiche idonee a ricondurre nel rispetto delle norme le modalità di svolgimento delle manifestazioni in esame, ne daranno tempestiva comunicazione anche al prefetto e al sindaco del comune in cui si effettua la manifestazione e richiederanno, eventualmente, l'ausilio del locale Comando della Guardia di finanza allo scopo di porre in essere tutte le attività di vigilanza necessarie.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Ispettorato	Competenza territoriale
1) Alessandria via Urbano Rattazzi, 35	Alessandria, Asti, Biella, Pavia, Vercelli
2) Ancona via Valle Miano, 30	Ancona, Ascoli Piceno, Forlì, Macerata, Pesaro, Rimini
3) Bari viale De Blasio, 20	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto
4) Bologna via Riva di Reno, 68	Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna
5) Brescia via Solferino, 57	Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza
6) Cagliari via La Palma, 2	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
7) Cosenza via Montesanto, 116	Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
8) Firenze via De' Conti, 2/A	Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
9) Genova via A. Cecchi, 15	Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona
10) Messina via del Vespro, 53	Messina, Catania, Reggio Calabria, Siracusa
11) Milano via San Marco, 32	Milano, Como, Lecco, Lodi, Novara, Sondrio, Varese, Verbano-Cusio-Ossola
12) Napoli piazza Nazionale, 94/D	Napoli, Benevento, Caserta
13) Palermo via G. La Farina, 25/27	Palermo, Agrigento,Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani
14) Parma via Umbria, 9	Parma, Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia
15) Perugia via Canali, 12	Perugia, Arezzo, Rieti, Terni
16) Pescara via Quarto dei Mille, 4	Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila, Teramo
17) Roma via F. A. Pigafetta, 22	Roma, Frosinone, Grosseto, Latina, Viterbo
18) Salerno via S. Baratta, 108	Salerno, Avellino, Potenza
19) Torino via Governolo, 8/C	Torino, Aosta, Cuneo
20) Trento Vicolo del Vo', 32	Trento, Belluno, Bolzano
21) Trieste via Malaspina, 24	Trieste
22) Udine via Europa Unita, 101	Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso
23) Venezia Sestriere Santa Croce, 360	Venezia, Padova, Rovigo

04A04105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli ambasciatori del Belize, della Repubblica Argentina, della Repubblica di Moldova, della Repubblica di Guinea, del Regno di Tonga e della Repubblica del Togo.

«Mercoledì 31 marzo 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Nunzio D'Angieri, Ambasciatore del Belize, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 31 marzo 2004 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Victorio Maria Josè Taccetti, Ambasciatore della Repubblica Argentina, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 31 marzo 2004 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Nicolae Dudau, Ambasciatore della Repubblica di Moldova, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 31 marzo 2004 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Elhadj Thierno Mamadou Cellou Diallo, Ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 31 marzo 2004 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Fetuutolu Tupou, Ambasciatore del Regno di Tonga (con residenza a Londra), il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 31 marzo 2004 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tchao Sotou Bere, Ambasciatore della Repubblica di Togo (con residenza a Parigi), il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

04A04106

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 2 aprile 2004 vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 13 aprile 2004 sono stati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2004/2006 i seguenti notai:

Zona I (Piemonte e Valle d'Aosta):

Cafagno Gian Vittorio;

Barone Roberto.

Zona II (Liguria):

Marsano Ilario.

Zona III (Lomhardia):

Ferrara Antonino;

Barzellotti Bruno.

Zona IV (Triveneto):

Piccoli Paolo;

Clarizio Giulia.

Zona V (Emilia Romagna):

Tassinari Federico;

Zona VI (Toscana):

Pescatori Andrea.

Zona VII (Lazio):

Bolognesi Guido;

Bartolini Giuliana.

Zona VIII (Sardegna):

Bassi Ernesto Quinto.

Zona IX (Marche e Umbria):

Caserta Piero.

Zona X (Campania):

Macchiarelli Pasquale.

Zona XI (Abruzzo e Molise):

Ricciardi Riccardo.

Zona XII (Puglia):

Volpe Bruno.

Zona XIII (Basilicata):

Fraunfelder Bruno.

Zona XIV (Calabria):

Labonia Guglielmo.

Zona XV (Sicilia):

Vicari Giuseppe;

Rocca Enrico.

04A03986

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto dirigenziale del 2 aprile 2004, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 13 aprile 2004, sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 2004/2006 i seguenti notai:

a) per le regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto:

revisore effettivo: Bordieri Carlo;

revisore supplente: Fantini Roberto;

b) per le regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria:

revisore effettivo: Fuccillo Guido;

revisore supplente: Falchi Miro;

c) per le regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia:

revisore effettivo: Monforte Guido;

revisore supplente: Pusateri Antonino.

04A03987

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 aprile 2004

Dollaro USA	1,1932
Yen giapponese	129,49
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,66840
Corona svedese	9,2072
Franco svizzero	1,5541
Corona islandese	87,30
Corona norvegese	8,2820
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58600
Corona ceca	32,404
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,44
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6498
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,7769
Leu romeno	40781
Tallero sloveno	238,4100
Corona slovacca	40,235
Lira turca	1624833
Dollaro australiano	1,6191
Dollaro canadese	1,6080
Dollaro di Hong Kong	9,3057
Dollaro neozelandese	1,8756
Dollaro di Singapore	2,0078
Won sudcoreano	1384,71
Rand sudafricano	7,7972

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04204

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 380 del 29 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Amelia, 70, cap 00181, Italia, Codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: COLPOGYN.

Variazione A.I.C.: eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche:

da: «Terapia ormonale sostitutiva durante il climaterio femminile o condizioni di carenza estrogenica. Terapia pre e post-operatoria in climaterio (interventi sulla vagina o per via vaginale) e profilassi nelle esocerviciti erosive di incerta natura».

a: «Trattamento a livello vulvo-cervico-vaginale (vaginiti e vulvo-vaginiti senili, prurito vulvare, ecc.) delle condizioni di carenza estrogenica. Terapia pre e post-operatoria in climaterio (interventi sulla vagina o per via vaginale). Profilassi delle esocerviciti erosive di incerta natura».

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025851027 - «0,0125% crema vaginale» un tubo da 30 g + 6 applicatori;

A.I.C. n. 025851039 - «0,5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851041 - «1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851054 - «0,5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa);

A.I.C. n. 025851066 - «1 mg ovuli» 20 ovuli.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno dello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «0,5 mg ovuli» 10 ovuli» «(A.I.C. n. 025851039)», «1 mg ovuli» 10 ovuli «(AIC n. 025851041)», «0,5 mg ovuli» 20 ovuli» (A.I.C. n. 025851054), sospese per mancato commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A03966

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 390 del 31 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla - Reggio Emilia (RE), via Togliatti, 5, cap 42016, Italia, codice ficale n. 01741570350

Medicinale: FLUIXOL.

Variazione AIC: eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione - Modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: soluzione iniettabile;

a: soluzione da nebulizzare.

Modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 024559078 - «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024559041 - «300 mg sciroppo» 1 flacone da 200 ml varia a «15 mg/5ml sciroppo»flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024559066 - «50 g granulato» 30 bustine varia a 15 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 024559078 - «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml varia a «15 mg/2ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 024559080 - «30mg supposte adulti» 10 supposte varia a «adulti supposte» 10 supposte adulti (sospesa);

A.I.C. n. 024559092 - «15 mg supposte bambini» 10 supposte varia a «bambini supposte» 10 supposte bambini (sospesa).

Per la confezione: «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 024559078, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: - «50 g granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 024559066; «30 mg supposte adulti» 10 supposte - A.I.C. n. 024559080 e «15 mg supposte bambini» 10 supposte - A.I.C. n. 024559092, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni: «30 mg supposte adulti» 10 supposte - A.I.C. n. 024559080 e «15 mg supposte bambini» 10 supposte - A.I.C. n. 024559092, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atus»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 391 del 31 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Metapharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Pontina, 100, cap 04011, Italia, codice fiscale n. 01557840590.

Medicinale: ATUS.

Variazione A.I.C.: eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione; modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «ATUS» è modificata come di seguito indicato:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: uso intramuscolare o endovenoso e inalatorio

a: uso inalatorio.

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 025695040 - IM inalatorio 10 fiale 15 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025695038 - granulare 30 bustine 15 mg varia a «15 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 025695040 - IM inalatorio 10 fiale 15 mg varia a «15 mg/2ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 025695053 - sciroppo estemporaneo 200 ml varia a «15 mg/5ml granulato per sciroppo» flacone da 200 ml.

Per la confezione: IM inalatorio 10 fiale 15 mg - A.I.C. n. 025695040, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: granulare 30 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025695038 (sospesa) e sciroppo estemporaneo 200 ml A.I.C. n. 025695053, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione: granulare 30 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025695038, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dai giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03963

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauxolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 392 del 31 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - (Pavia), via Cavour, 70, cap 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Medicinale: TAUXOLO.

Variazione A.I.C.: eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione - Modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: uso intramuscolare o endovenoso e inalatorio;

a : uso inalatorio.

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 025311046 - IM 6 fiale 2 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025311010 - 30 compresse 30 mg varia a «30 mg compresse», 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025311022 - flacone sciroppo 200 ml varia a «30 mg/ml sciroppo», flacone sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 025311034 - 20 bustine 15 mg varia a «15mg granulato per soluzione orale» 20 bustine da 15 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025311046 - IM 6 fiale 2 ml varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare», 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 025311059 - AD 10 supposte 30 mg varia a «adulti supposte» 10 supposte adulti (sospesa);

A.I.C. n. 025311061 - BB 10 supposte 15 mg varia a «bambini supposte» 10 supposte bambini.

Per la confezione: IM 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 025311046, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantuno giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010 (sospesa); flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 025311022; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034 (sospesa); AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059 (sospesa) e BB 10 supposte 15 mg - A.I.C. n. 025311061, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010; 20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034 e AD 10 supposte 30 mg - A.I.C. n. 025311059, sospese perr mancanta commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03964

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscomucil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 393 del 31 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25, cap 10154, Italia, codice fiscale n. 05146060016.

Medicinale: VISCOMUCIL.

Variazione A.I.C.: modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992)

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 025105038 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03965

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Secretil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 394 del 31 marzo 2004

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - (Ferrara), via Cavour, 11, cap 44022, Italia, codice fiscale n. 00964710388.

Medicinale: SECRETIL.

Variazione A.I.C.: Eliminiazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione - Modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: soluzione iniettabile;

a: soluzione da nebulizzare.

Modifica dei regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 025025077 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025025026 - 30 compresse 30 mg varia a «30 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025025038 -20 bustine granulare 15 mg varia a «15 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine da 15 mg;

A.I.C. n. 025025053 - flacone sciroppo 200 ml varia a «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 025025065 - soluzione inalazioni 100 ml varia a «15 mg/2ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 025025077 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml varia a «15mg/2ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 025025089 - 20 bustine 60 mg varia a «60 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine da 60 mg;

A.I.C. n. 025025103 - «30mg soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 4ml varia a «30mg/4ml soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 4 ml.

Per la confezione: «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 25025077, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: 30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025025026; 20 bustine granulare 15 mg - A.I.C. n. 025025038; flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 025025053; soluzione inalazioni 100 - A.I.C. n. 025025065; 20 bustine 60 mg - A.I.C. n. 025025089; «30 mg soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 4ml - A.I.C. n. 025025103, i lotti già prodotti possono essere dispensati ai pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dai giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muciclar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 395 del 31 marzo 2004

Medicinale: MUCICLAR.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5 - c.a.p. 16131, Italia, codice fiscale 00244540100.

Variazione A.I.C.: eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una Via di Somministrazione:

da: uso iniettabile e inalatorio;

a: uso inalatorio;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

6 fiale uso iniettabile e inalatorio - A.I.C. n. 025009046.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

sciroppo 0,3% 200 ml varia a «15 mg/5ml sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 025009022;

6 fiale uso iniettabile e inalatorio varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 025009046;

Retard 20 capsule 75 mg varia a «75 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 025009059;

30 bustine 30 mg varia a «30 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine da 30 mg - A.I.C. n. 025009085.

Per la confezione: 6 fiale uso iniettabile e inalatorio - A.I.C. n. 025009046, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: sciroppo 0,3% 200 ml - A.I.C. n. 025009022, Retard 20 capsule 75 mg - A.I.C. n. 025009059, 30 bustine 30 mg - A.I.C. n. 025009085, lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluibron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 396 del 31 marzo 2004

Medicinale: FLUIBRON.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Variazione A.I.C.:

modifica del modo di somministrazione su richiesta amministrazione;

modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica del modo di somministrazione:

da: soluzione iniettabile;

a: soluzione da nebulizzare;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

«15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 024596052.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, come di seguito indicato: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 024596052.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucosolvan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 397 del 31 marzo 2004

Medicinale: MUCOSOLVAN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli n. 103/C-c.a.p. 50066, Italia, codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.:

eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione;

modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione del medicinale Mucosolvan è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una Via di Somministrazione:

da: uso intramuscolare o endovenoso e inalatorio;

a: uso inalatorio;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 024428043.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amobronc»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 398 del 31 marzo 2004

Medicinale: AMOBRONC.

Titolare A.I.C.: Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240 - c.a.p. 00138, Italia, codice fiscale 00399680586.

Variazione A.I.C.:

eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione;

modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: uso intramuscolare o endovenoso e inalatorio;

a: uso inalatorio;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

im 10 fiale 15 mg 2 ml - A.I.C. n. 025776030.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

im 10 fiale 15 mg 2 ml varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 025776030.

sciroppo 200 ml varia a «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 025776067.

Per la confezione: im 10 fiale 15 mg 2 ml - A.I.C. n. 025776030, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 025776067, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol RKG»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 399 del 31 marzo 2004

Medicinale: AMBROXOL RKG.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro n. 1/A, Italia, codice fiscale 11274810156.

Variazione A.I.C.:

eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione;

modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: soluzione iniettabile o da nebulizzare;

a: soluzione da nebulizzare;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

«15 mg/2 ml soluzione iniettabile o da nebulizzare» 10 fiale - A.I.C. n. 033965017.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«15 mg/2 ml soluzione iniettabile o da nebulizzare» 10 fiale varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033965017;

«30 mg bambini supposte» 10 supposte varia a «adulti supposte» 10 supposte adulti - A.I.C. n. 033965043;

«15 mg lattanti supposte» 10 supposte varia a «bambini supposte» 10 supposte bambini - A.I.C. n. 033965056.

Per la confezione: «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 mi - A.I.C. n. 033965017, i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «30 mg bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033965043 e «15 mg lattanti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033965056, i lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 400 del 31 marzo 2004

Medicinale: AMBROXOLO.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 - c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

«soluzione da nebulizzare» 10 fiale 15 mg - A.I.C. n. 034741013/g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, come di seguito indicate:

A.I.C. n. 034741013/G «soluzione da nebulizzare» 10 fiale 15 mg varia a 15 mg /2 ml «soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034741037/G - «30 mg/10 ml sciroppo» flacone da 200 ml varia a «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambrotus»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 401 del 31 marzo 2004

Medicinale: AMBROTUS.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6 - c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale 01135800769.

Variazione A.I.C.:

eliminazione di una via di somministrazione su richiesta amministrazione;

modifica del regime di fornitura su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

eliminazione di una via di somministrazione:

da: soluzione iniettabile o da nebulizzare;

a: soluzione da nebulizzare;

modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

relativamente alla confezione sottoindicata:

«15 mg soluzione iniettabile da nebulizzare» 10 fiale - A.I.C. n. 034742015.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della suddetta confezione come di seguito indicato: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034742015.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03949

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Master Fiduciaria S.r.l., in Milano

Con decreto direttoriale 7 aprile 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la Società «Master Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e c.f. 03996060962, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A4046

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401093/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.